



COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000)

D.P.R. del 12 marzo 2021

con i poteri della Giunta comunale

N° 29 del 29/04/2021

**OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI CAROVIGNO.
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Aprile alle ore 11:15, nella Sede Municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. n. 267/2000, assistita dal Segretario generale Dott.ssa Antonella Barletta, incaricato della redazione del presente verbale.

Risultano presenti i commissari:

Cognome e Nome	Presente	Assente
Prefetto Maria Rosaria MAIORINO	SI	
Dott.ssa Maria Antonietta OLIVIERI	SI	
Dott. Michele ALBERTINI	SI	

Verificata la presenza del numero legale si dichiara aperta la seduta.

Su relazione-proposta del Funzionario responsabile AREA 2, Leo Cotrino, in atti numero proposta 105 del 29/04/2021, di seguito riportata

“Premesso che, con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta, fra l’altro, all’art. 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possono istituire, con deliberazione di Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché i servizi pubblici locali.

Visto l’art.4 del predetto Decreto che disciplina l’imposta di soggiorno secondo il quale:

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l’imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell’ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell’imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Dato atto che la predetta imposta è un’opportunità che viene data agli Enti per valorizzare maggiormente il proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi alla numerosa popolazione che verrà a soggiornare nel nostro Comune.

Visto il vigente “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di soggiorno” approvato con Deliberazione C.C. n. 61 del 14/12/2017, esecutiva a decorre dal 01/01/2018, successivamente modificato con Deliberazioni C.C. n. 3 del 05/03/2020.

Richiamata, altresì, la Deliberazione del Commissione Straordinaria, con poteri di Consiglio Comunale, n. 27 del 29/04/2021, esecutiva, con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento sull’imposta di soggiorno.

Visto l’art.4, comma 7 del D.L. 24 aprile 2017, n.50 che prevede la facoltà di istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno a decorrere dal 2017.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale, n. 89 del 25/05/2020, esecutiva ai sensi si legge, con la quale per l’anno 2020 sono state deliberate le tariffe.

Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2021 le tariffe approvate nella deliberazione sopra richiamata.

Quantificato presuntivamente il gettito dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2021 in € 230.000,00

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in base al quale i Comuni possono, con Regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima;
- l'art 27 comma 8 della legge n.448/2011 il quale conferma che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art 193 comma 3 del T.u.e.l Dlgs n. 267/2000 che prevede la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, in sede di verifica degli equilibri di bilancio;
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;
- il Decreto Ministeriale del 13/01/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 13 del 18/01/2021) che ulteriormente differito dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali;
- il Decreto Ministeriale n. 41 del 22/03/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22/03/2021) che ha ulteriormente differito dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Ritenuto di provvedere in merito.

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto dell'Ente.

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente.

PROPONE

1. Di confermare per l'anno 2021 le tariffe dell'imposta di soggiorno approvate per l'anno 2020, unicamente riferita **nel periodo 01 giugno – 30 settembre** nella misura:

classificazione	tariffa per notte
Cinque stelle lusso	5,00 €
Cinque stelle	3,50 €
Quattro stelle	1,50 €
Tre stelle	1,20 €
Due stelle	1,00 €
Una stella	1,00 €
Extra alberghiera (B&B, affitta camere, locazioni brevi, ecc.)	1,00 €

2. Quantificare in via prudenziale il gettito per l'anno 2021 in € 230.000,00.

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e che le tariffe approvate con il presente atto entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2021.
4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

»

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Art. 143 del D.Lgs. n. 267/2000)

D.P.R. del 12 marzo 2021

Vista la relazione-proposta di cui sopra;

Visto il D.P.R. 12/03/2021 con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Carovigno, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. 267/2000, e la gestione amministrativa dell'ente è stata assegnata per 18 mesi a una Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale;

Dato atto che, in ordine alla suddetta proposta-relazione di deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile di ragioneria, allegati al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Accertato che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei confronti dei componenti della Commissione motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse.

Con i poteri della Giunta comunale ex art. 48 del D.lgs. n. 267/2000, attribuiti alla Commissione straordinaria, all'unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di confermare per **l'anno 2021** le tariffe dell'imposta di soggiorno approvate per l'anno 2020, unicamente riferita **nel periodo 01 giugno – 30 settembre** nella misura:

classificazione	tariffa per notte
Cinque stelle lusso	5,00 €
Cinque stelle	3,50 €
Quattro stelle	1,50 €
Tre stelle	1,20 €
Due stelle	1,00 €
Una stella	1,00 €
Extra alberghiera (B&B, affitta camere, locazioni brevi, ecc.)	1,00 €

2. Quantificare in via prudenziale il gettito per l'anno 2021 in € 230.000,00.

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e che le tariffe approvate con il presente atto entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2021.

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

5. Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria

Prefetto Maria Rosaria Maiorino
Viceprefetto Maria Antonietta Olivieri
Dott. Michele Albertini
Firmato digitalmente

Il Segretario generale

Dott.ssa Antonella Barletta
Firmato digitalmente